

E

COMUNE DI BRESCIA
Comune di Brescia - PG

Protocollo N.0242602/2021 del 28/09/2021
Firmatario: Giobattista Capoferri

* * * * *

SCHEMA DI ATTO DI IMPEGNO BILATERALE RELATIVO AL PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO RIGUARDANTE AREE INSERITE NEL PROGETTO SPECIALE "Pre21 GOLDONI" ED UBICATE A BRESCIA IN VIA CARLO GOLDONI, FRAZ. CAIONVICO DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETA' BENI IMMOBILI s.r.l.

* * * * *

FRA

SOCIETÀ BENI IMMOBILI S.R.L., con sede in Brescia Via XXX n. X, Partita IVA e Codice Fiscale: XXX, iscritta con il n. XXX R.E.A. nel Registro Imprese di Brescia

E

COMUNE DI BRESCIA con sede in Brescia, Piazza della Loggia n. 1, Codice Fiscale 00761890177

PREMESSO

- Che la Società BENI IMMOBILI s.r.l. ha la proprietà e piena disponibilità delle aree situate in Comune di Brescia, via Carlo Goldoni snc, così identificate: Fg. 194 NCT, Mapp. 349 e 350, (già Fg 194 NCT Mapp. 49) corrispondente ad una superficie catastale complessiva di mq 3.600, corrispondente alla superficie reale;
- Che le suddette aree sono classificate dal P.G.T. vigente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 9.2.2016, come Progetto Speciale del Piano delle Regole denominato "PRe21 GOLDONI", il quale per l'edificazione prevede il rilascio di un Permesso di Costruire Convenzionato;
- Che la Società Beni Immobili s.r.l. ha presentato in data 23.12.2020 una richiesta di Permesso di Costruire Convenzionato (PE 3602/2020), annotata al n. 294421 P.G., per la realizzazione di un nuovo edificio a destinazione residenziale, per una Slp complessiva di mq 600, su parte delle aree inserite nel Progetto Speciale del Piano delle Regole denominato "PRe21 GOLDONI" (Fg. 194 NCT, Mapp. 350 derivato dal frazionamento del Fg. 194 NCT Mapp 49);
- Che sul progetto presentato e successive integrazioni la Commissione Paesaggio ha espresso parere favorevole nella seduta del 09.06.2021.
- Che la Società Beni Immobili s.r.l. ha depositato presso i competenti Uffici del Comune di Brescia in data 9.3.2021 un'istanza P.G. n. 59634, oltre a tre successive integrazioni

in data 5.7.2021 (P.G. n. 163011), in data 9.8.2021 (P.G. n. 197279), e in data 15.09.2021 (P.G. n. 230311) per il progetto definitivo/esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria connesse con la trasformazione dell'area ed insistenti in parte su proprietà pubblica (sede stradale di via Carlo Goldoni) ed in parte su proprietà della società Beni Immobili s.r.l. (Fg. 194 NCT, Mapp. 349 derivato dal frazionamento del Fg. 194 NCT Mapp 49);

- Che tale progetto, redatto secondo il D.P.R. n. 207/2010 per quanto applicabile, è stato verificato e validato, ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 50/2016, come da Verbale di Verifica e di validazione firmato dall'ing. Danilo Parolin - P.G. n. 230311 del 15.9.2021;
- Che nel progetto delle opere di urbanizzazione è indicata la cessione al Comune di Brescia di una porzione delle aree, identificata al Fg. 194 NCT Mapp. 349, come previsto dal richiamato Progetto Speciale del Piano delle Regole "PRe21 GOLDONI";
- Che in data 29.9.2017 il Comune di Brescia, Settore Tutela Ambientale e Protezione Civile, ha comunicato la conclusione del procedimento di indagine ambientale, a seguito degli esiti positivi delle analisi effettuate sui campioni di terreno;
- Che il presente atto è stato autorizzato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. XXX del XXX;

TUTTO CIO' PREMESSO

e da considerarsi parte integrante del presente atto, tra la Società Beni Immobili s.r.l., in qualità di proprietaria delle aree sopra indicate (di seguito denominata Proprietà) ed il Comune di Brescia, si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 - PROGETTO, AFFIDAMENTO, LAVORI E COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

Le opere di Urbanizzazione Primaria, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio e di importo inferiore alla soglia comunitaria, giusta la previsione dell'art. 16, comma 2-bis, del D.P.R. n. 380/2001, come da richiamo dell'art. 36, c. 4 del D. Lgs. 50/2016 (di seguito codice dei contratti pubblici), sono a carico della Proprietà e suoi aventi causa e per la loro esecuzione diretta non trova applicazione quanto disposto dal citato Codice.

Il collaudo in corso d'opera ai sensi dell'art. 102 del Codice dei contratti, potrà avvenire per stralci funzionali e sarà eseguito, a norma dell'art. 216, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, da un tecnico abilitato indicato dal Comune, con oneri a carico della Proprietà.

Il collaudo delle opere potrà avvenire solo alla presentazione della documentazione tecnica e amministrativa necessaria anche per la presa in carico delle aree da parte dei Settori Competenti del Comune di Brescia.

Detta documentazione comprende anche i rilievi "as built" delle opere di urbanizzazione eseguite, che la Proprietà si impegna a consegnare unitamente al collaudo / **certificato di regolare esecuzione** delle opere secondo le specifiche tecniche da richiedere ai competenti Uffici Comunali.

Con la presa in carico delle opere, a seguito di collaudo / certificato di regolare esecuzione, verrà trasferito al Comune, oltre alla detenzione, anche l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria.

La proprietà è responsabile sia civilmente che penalmente, anche nei confronti dei terzi, delle opere eseguite e del transito veicolare fino alla presa in carico delle opere da parte del Comune e comunque non oltre sei mesi dalla data di trasmissione del certificato di collaudo / certificato di regolare esecuzione, ad eccezione delle opere di cui al successivo art. 3, punto 1, per le quali è prevista una disciplina speciale, come riportata nel testo.

ART. 3 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

La Proprietà si impegna a realizzare le seguenti opere evidenziate con appositi colori rosso e viola sulla allegata Tavola "URB 07 - Regime delle opere" che fa parte integrante del presente atto:

1. Colore Rosso: Realizzazione di area a parcheggio con verde di arredo piantumato con funzione di vasca di spaglio
2. Colore Viola: porzione della strada di accesso all'area privata di futura edificazione (circa 105 mq), porzione del marciapiedi di accesso all'area privata di futura edificazione (circa 70 mq)

come da progetto definitivo/esecutivo già agli atti degli Uffici Comunali.

La versione finale del progetto definitivo/esecutivo delle opere, redatto secondo il D.P.R. n. 207/2010 per quanto applicabile, è stata presentata, come da ultima integrazione di cui a P.G. n. 230311 del 15.9.2021, completa di verifica e validazione in data 15.9.2021, prima della stipula del presente atto.

Il Comune di Brescia metterà a disposizione, su richiesta della Proprietà, le aree pubbliche necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui al presente articolo.

Sono escluse dall'applicazione del Canone Unico Patrimoniale le occupazioni di suolo pubblico, comprese le aree di cantiere, necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.

Durante l'esecuzione delle opere stradali dovrà comunque essere garantita la funzionalità della rete viaria, con modalità che verranno concordate con gli Enti competenti.

La manutenzione ordinaria delle sole opere a verde di cui al punto 1 è a totale carico della Proprietà per il periodo di anni 5 (cinque) a decorrere dalla consegna ai competenti Uffici Comunali del Certificato di regolare esecuzione dei lavori (CRE) delle medesime.

Modalità finanziarie

Il costo di realizzazione delle opere di cui al precedente punto 1 del presente articolo è pari, inclusi gli oneri per la sicurezza, ad **€ 65.626,03** al netto dello sconto del 15% (l'importo lordo è pari ad € 75.293,24 oneri della sicurezza inclusi), come da progetto definitivo/esecutivo agli atti.

Ai sensi dell'art. 45 della L.R. n. 12/2005 il costo delle opere di urbanizzazione di cui al punto 1 del presente articolo è interamente scomputato dall'ammontare degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria applicabili in sede di rilascio dei titoli abilitativi alla realizzazione dell'intervento.

Il costo di realizzazione delle opere di cui al punto 2 del presente articolo è pari, inclusi gli oneri per la sicurezza, ad **€ 5.869,34** al netto dello sconto del 15% (l'importo lordo è pari ad € 6.905,11 oneri della sicurezza inclusi), come da progetto definitivo/esecutivo agli atti.

Il valore delle opere di cui al punto 2 del presente articolo non è ammesso allo scomputo dell'ammontare degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria applicabili in sede di rilascio dei titoli abilitativi alla realizzazione dell'intervento.

Non si prevedono ulteriori scomputi per maggiori oneri (revisione prezzi, perizie suppletive, etc.) salvo casi di forza maggiore.

Scadenze

Le opere relative al presente articolo dovranno essere realizzate contemporaneamente agli interventi edilizi e dovranno essere ultimate entro **3 (tre) anni** dalla stipula del presente atto.

Se entro anni 2 (due) dalla sottoscrizione del presente atto, il Comune non avrà data (previa richiesta della Proprietà) la disponibilità delle aree (o di porzione di esse) dovrà essere corrisposta al Comune di Brescia, in un'unica soluzione, la somma corrispondente alle opere, a scomputo e non a scomputo, non eseguite, valutate ai prezzi che saranno allora vigenti.

Le opere di urbanizzazione di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente realizzate come condizione ai fini della presentazione della segnalazione certificata, di cui all'art. 24 D.P.R. 380/2001 che, quindi, potrà essere depositata solo a seguito della consegna ai competenti Uffici Comunali del Certificato di regolare esecuzione dei lavori (CRE) delle opere di urbanizzazione funzionali ai medesimi.

Penale

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori verrà applicata una penale pari allo 0,25‰ dell'importo delle opere.

ART. 4 PRESCRIZIONI PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE

- a) Prima dell'inizio dei Lavori la società dovrà:
- inviare copia aggiornata del Cronoprogramma dei lavori per le fasi di realizzazione delle opere di urbanizzazione;
 - trasmettere in forma scritta al Settore Pianificazione Urbanistica – Servizio “Interventi Infrastrutturali Strategici ed Edilizia Abitativa Pubblica”:
 1. la Comunicazione Inizio Lavori,
 2. nominativo e riferimenti del Direttore dei Lavori,
 3. nominativo, DURC e dati dell'Impresa Esecutrice e del direttore tecnico di cantiere
 4. PSC aggiornato e nominativo e riferimenti del Coordinatore della Sicurezza per l'Esecuzione dei Lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche;
 5. quanto indicato al precedente art. 1.I lavori delle opere di urbanizzazione dovranno essere condotti tenendo aggiornato l'ufficio tecnico comunale referente circa lo stato di avanzamento dei lavori ed il loro sviluppo in coerenza al progetto approvato (Servizio “Interventi Infrastrutturali Strategici ed Edilizia Abitativa Pubblica);
- b) Ogni modifica al Progetto Esecutivo approvato, che si renda necessaria durante la realizzazione delle opere per circostanze impreviste o opportune per variazioni migliorative proposte dalla DL, andrà concordata con il Servizio “Interventi Infrastrutturali Strategici ed Edilizia Abitativa Pubblica” e sottoposta ad autorizzazione del Comune di Brescia prima dell'esecuzione;
- c) Sarà cura della Proprietà provvedere, prima di ogni lavorazione, alle verifiche precauzionali delle posizioni di sotto-servizi urbani;
- d) Durante l'esecuzione delle opere stradali dovrà comunque essere garantita la funzionalità della rete viaria, con modalità che verranno concordate con gli Enti competenti.
- e) Alla Fine dei Lavori il Direttore dei Lavori dovrà redigere e consegnare all'ufficio di cui sopra:
- la Relazione Finale, al fine di poter procedere al Certificato di Regolare Esecuzione di quanto realizzato;

- la Contabilità Finale, con eventuali allegati grafici, delle opere di Urbanizzazione realizzate;
- il rilievo delle aree e delle opere, come effettivamente realizzate, su supporto informatico DWG, secondo le specifiche tecniche da richiedere ai competenti Uffici Comunali;
- ogni altro documento necessario al fine di poter procedere al CRE delle opere oltre a quant'altro serve all'Amministrazione per prendere in consegna le relative opere (certificazioni impianti realizzati, prove materiali, risultati test e prove impianti, ecc).

ART. 5 - CESSIONE DI AREE

La Proprietà, alle condizioni tutte di seguito specificate, cede gratuitamente al Comune di Brescia, che accetta, le aree della superficie complessiva di mq 1.863, interessate dalla realizzazione della nuova area di sosta ed opere connesse di cui al precedente articolo 2, così come individuate con apposito colore arancione sull'allegato elaborato grafico "URB 08- Regime delle aree" che fa parte integrante del presente atto, catastalmente individuate come segue:

- Fg. 194 NCT, Mapp. 349

In coerenza e nel rispetto della tempistica concordata negli articoli precedenti, la detenzione e disponibilità delle aree resta in ogni caso alla Proprietà al fine di realizzare le opere previste, sino alla presa in carico delle opere stesse da parte del Comune e comunque non oltre sei (6) mesi dalla data di trasmissione al Comune del certificato di collaudo/regolare esecuzione; fino a tale data ogni onere e frutto derivante da tali immobili competeranno alla Proprietà, compresa la custodia e la manutenzione.

La Proprietà per tutta la durata della detenzione si assume la responsabilità delle attività effettuate sulle aree stesse.

[Sono a carico della Proprietà tutti gli oneri per gli eventuali necessari aggiornamenti catastali oltre che per il rilascio del certificato di destinazione urbanistica relativo alle aree in cessione, così come ogni ulteriore spesa come previsto dal presente atto.]

Le aree vengono cedute libere da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni ed annotazioni pregiudizievoli, da servitù, usufrutti ed usi, da oneri e gravami, vincoli e contratti agrari di ogni specie.

Modalità finanziarie

La cessione in proprietà di aree al Comune di Brescia del valore stimato, ai soli fini patrimoniali dell'Ente, di € 4.396,68 è da considerarsi non rientrante nel campo di applicazione dell'I.V.A. mancando il presupposto oggettivo di cui all'art. 2 - lettera c - del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, così come indicato nella Circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - del 3.8.1979 n. 25/364695.

ART. 6 – COSTITUZIONE DI SERVITÙ

Il Comune di Brescia concede la servitù di passaggio su area pubblica compresa nel Fg. 194 NCT, Mapp. 349 per l'allaccio della fognatura nera dell'abitazione privata mediante la posa di tubazione in pressione, pozzetti di decompressione e alloggiamento del sifone tipo "Firenze" il tutto come indicato nell'allegato "URB 09 – Servitù su area pubblica".

I manufatti rimarranno di proprietà privata e la Proprietà si assume l'impegno ad eseguire tutte le opere necessarie per mantenerli in perfetta funzione.

Gli interventi di manutenzione dei manufatti privati per i quali è concessa la servitù di passaggio su area pubblica devono essere eseguiti garantendo l'integrità delle aree di proprietà pubblica.

Qualora si rendessero necessari interventi di manomissione del suolo pubblico per interventi sul tratto fognario privato, la Proprietà si impegna a garantire il perfetto ripristino dello stato dei luoghi.

ART. 7 – DISTANZA EDIFICIO DI PROGETTO DAL CONFINE

È consentita l'edificazione del nuovo edificio di progetto, di cui al PdC PE3602/2020 P.G. n. 294421 ad una distanza minima pari a m 3,00 dal confine tra l'area in cessione al Comune di Brescia, destinata alla realizzazione della nuova area di sosta pubblica, e l'area privata destinata all'edificazione del nuovo edificio di progetto ("Sedime Edificabile

Progetto Speciale PRe21 Goldoni”), così come indicato nella tavola allegata al presente atto “URB 07 - Regime delle opere”.

ART. 8 - TITOLI EDILIZI

Dopo la stipula del presente atto, il Comune di Brescia rilascerà il Permesso di Costruire Convenzionato di cui alla richiesta n. PE3602/2020, annotata al n. 294421 P.G., nel rispetto delle norme del P.G.T. e del Regolamento Edilizio vigenti.

La Proprietà è edotta e accetta che ai fini della presentazione della segnalazione certificata, di cui all’art. 24 D.P.R. 380/2001, ai fini dell’agibilità degli interventi edilizi, dovranno essere obbligatoriamente realizzate le opere di urbanizzazione primaria e dovrà essere consegnato ai competenti Uffici Comunali il relativo certificato di regolare esecuzione.

ART. 9 – INDAGINE AMBIENTALE

Ai sensi dell’art. 43 delle NTA del vigente PGT, è stata effettuata un’indagine ambientale sull’intera area, prima della stipula del presente atto, la quale ha verificato l’idoneità del suolo e sottosuolo dell’area oggetto di cessione alla destinazione d’uso residenziale, prevista dal Progetto Speciale. L’indagine ambientale di cui sopra è stata condotta con costi a carico della Proprietà e secondo modalità indicate dal Settore Tutela Ambientale e Protezione Civile del Comune di Brescia, il quale in data 29.09.2017 ha comunicato la conclusione del procedimento di indagine ambientale, a seguito degli esiti positivi delle analisi effettuate sui campioni di terreno.

ART. 10 - CONTRIBUTI DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

La Proprietà prende atto che dovrà corrispondere al Comune di Brescia i contributi di cui al D.P.R. n. 380/2001, nella misura che verrà determinata in sede di rilascio del Permesso di Costruire Convenzionato o di altro titolo edilizio ammesso dalla legge, fatto salvo il diritto agli scomputi per gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria di cui ai precedenti articoli, calcolati applicando l’art. 38, comma 7-bis, della L.R. n. 12/2005.

Per quanto concerne gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, gli stessi si considerano completamente assolti per una Superficie Lorda di Pavimento pari a 600,00 mq, ovvero la massima consentita dal Progetto Speciale "PRe21 GOLDONI", anche nel caso in cui il Permesso di Costruire Convenzionato presentato ed eventuali successive varianti prevedano l'utilizzo di una quantità di S.L.P. inferiore a quella disponibile indicata in precedenza.

La Proprietà dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 44, comma 14, della L.R. n.12/05 e s.m.i., nel contributo richiesto per gli oneri di urbanizzazione, non sono comprese le tariffe e gli altri diritti richiesti per l'allacciamento alle reti elettriche, telefoniche, teleriscaldamento e del gas e di ogni altro servizio pubblico dei quali la zona interessata sia già dotata.

Il pagamento di detti contributi sarà a carico della Proprietà e avverrà secondo le modalità richieste dai singoli Enti che forniranno il servizio.

ART. 11 - RIMBORSO SPESE

La Proprietà, contestualmente alla stipula del presente atto, versa, ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 12.01.2005, una somma a titolo di rimborso spese a favore del Comune pari all'1% dell'ammontare del costo lordo delle opere di Urbanizzazione Primaria di cui all'art. 1 del presente atto.

Tale somma è pari ad € 821,98 sulla base del progetto definitivo-esecutivo approvato con deliberazione G.C. n. XXX del XXX.

ART. 12 – VARIANTI

E' consentito alla Proprietà di apportare, in fase di esecuzione e senza la necessità di approvazione di preventiva variante, modificazioni planivolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione del Progetto Speciale, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici o di uso pubblico.

ART. 13 – FIDEJUSSIONI

A garanzia degli obblighi assunti con il presente atto, la Proprietà si impegna a prestare, contestualmente alla stipula del presente atto, le seguenti garanzie mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa:

- € 98.638,02 a garanzia dell'esecuzione delle opere di Urbanizzazione Primaria di cui al precedente art. 3

L'importo delle garanzie relative alle opere corrisponde all'importo lordo stimato delle stesse, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari € 82.198,35, maggiorato del 20%.

Tali garanzie saranno restituite dal Comune dopo l'approvazione del Certificato di regolare esecuzione delle opere a cui le stesse si riferiscono, salvo le eventuali penali che dovessero essere applicate.

Nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni di cui al presente atto, la Proprietà autorizza il Comune a disporre delle fidejussioni nel modo più ampio, con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale.

La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e non trova applicazione l'articolo 1944, secondo comma, del Codice Civile.

La garanzia è prestata, altresì, con rinuncia espressa ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 del Codice Civile.

La fideiussione è operativa e soggetta ad escussione a semplice richiesta del Comune, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, col solo rilievo dell'inadempimento.

ART. 14 - ALIENAZIONE DELLE AREE

In caso di alienazione delle aree oggetto del presente atto, gli obblighi assunti dalla Proprietà con il presente atto si trasferiscono agli acquirenti, previa offerta di garanzie fideiussorie a favore del Comune di Brescia, di pari importo e per le finalità di cui al precedente articolo "Fidejussioni".

La Proprietà si impegna a trasmettere al Comune, entro due mesi dalla stipula, copia conforme dell'atto notarile di vendita e originale delle fideiussioni sostitutive.

Il trasferimento degli obblighi avverrà indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune e non sono allo stesso opponibili.

In caso di trasferimento, le garanzie già prestate dalla Proprietà non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che il successivo avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie in sostituzione o integrazione.

Ferma restando la indivisibilità degli obblighi sopra riportati, qualora la cessione abbia ad oggetto singole parti o porzioni di aree, l'importo della garanzia dovrà essere proporzionale alla edificabilità sulle aree cedute.

[ART. 15 - CAPACITA' DELLA PROPRIETA']

La Proprietà dovrà presentare, prima della stipula del presente atto, idonea documentazione atta a dimostrare che a proprio carico (persone fisiche ovvero amministratori e legali rappresentanti delle Società) non sussistono le incapacità previste dall'art. 32-quater del Codice Penale].

[ART. 16 - TERMINE PER LA STIPULA DELL'ATTO

La Proprietà si dichiara edotta che la stipula dell'atto dovrà avvenire entro 6 (sei) mesi dalla comunicazione d'ufficio dell'intervenuta approvazione del presente schema di atto d'obbligo e del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione].

ART. 17 – SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, comprese le spese inerenti la cessione delle aree, le spese inerenti il rogito notarile (inclusa registrazione, trascrizione, voltura e copia) e quelle relative ai progetti delle opere pubbliche, sono a carico della Proprietà.

ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In relazione ai dati personali (riferiti a “persona fisica”) trattati da parte del Settore Urbanistica nell’ambito del presente contratto, ai sensi degli artt.13-14 del Regolamento UE 2016/679 si informa che:

- titolare del trattamento dei dati è il Comune di Brescia, con sede a Brescia in piazza della Loggia n.1, rappresentato per quanto concerne gli obblighi in materia di privacy dal Direttore generale - dato di contatto protocollogenerale@comune.brescia.it
- dato di contatto del responsabile della protezione dei dati RPD@comune.brescia.it
- il Comune si può avvalere, per il trattamento dei dati, di soggetti terzi (individuati quali responsabili del trattamento) sulla base di un contratto od altro atto giuridico
- i dati personali sono trattati per le finalità di gestione del rapporto contrattuale ed il trattamento avviene nell’ambito dell’esecuzione di un compito di interesse pubblico da parte del Comune; gli uffici acquisiscono unicamente i dati necessari alla gestione del rapporto
- il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti elettronici/informatici
- il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per adempiere agli obblighi ed alle facoltà ivi previsti in capo agli enti locali
- non vengono adottati processi decisionali esclusivamente automatizzati (e pertanto senza intervento umano) nei confronti del contraente che comportino l’adozione di decisioni sul medesimo
- la comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di regolamenti
- i dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di conservazione dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione
- il mancato conferimento dei dati al Comune può comportare l’impossibilità al compimento ed alla conclusione del rapporto contrattuale
- il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto della riservatezza degli stessi

- il contraente ha il diritto all'accesso ai dati, alla rettifica, alla limitazione o opposizione al trattamento per motivi legittimi ed espressi, a presentare reclamo all'Autorità Garante della privacy
- la pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente normativa